



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

Area dei Servizi Generali
Ufficio AA. GG. ed elettorale

Catania, 24 NOV. 2014

Prot. 150059 / I, 13

All.1

Ai Direttori di dipartimento

Ai Presidenti delle Strutture didattiche speciali

Al Presidente della Scuola denominata "Facoltà
di Medicina"

Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei docenti in seno al Consiglio di amministrazione
dell'E.R.S.U. di Catania – triennio 2014 – 2017. -

Trasmetto alle SS.LL. copia del D.R. del 24 novembre c.a., n. 4879, con il quale sono state indette per il giorno 11 dicembre 2014 le votazioni per la designazione dei rappresentanti dei docenti in seno al Consiglio di amministrazione dell'E.R.S.U. di Catania, per il triennio accademico 2014/2017, con preghiera di cortese diffusione agli interessati.

Distinti saluti

IL RETTORE

(prof. G. Pignataro)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
CATANIA

IL RETTORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA		
Protocollo Generale		
24 NOV. 2014		
Prot. 149966	Tit. I	Cl. 13
Rep. Decreti 4879		

- Visto il vigente Statuto di questa Università;
- visto il vigente Regolamento elettorale di Ateneo;
- vista la Legge Regionale del 25 novembre 2002, n.20;
- vista la direttiva assessoriale prot. n.2312 del 12 giugno 2014;
- vista la propria nota del 24 ottobre 2014, prot. n.130891, con la quale, attesa l'imminente scadenza del mandato dei rappresentanti dei docenti in seno al Consiglio di amministrazione dell'ERSU di Catania, è stata rappresentata all'Assessore dell'Istruzione e della formazione professionale l'opportunità di procedere alle votazioni per il rinnovo dei rappresentanti di cui all'art.10, comma 1, lett. c) e d) della su richiamata L.R. n.20/2002, in concomitanza con le elezioni di alcune componenti in seno al Senato accademico previste per il prossimo 11 dicembre 2014;
- visto il decreto dell'Assessore dell'Istruzione e della formazione professionale del 21 novembre 2014, n.5/gab, con il quale sono state indette nel giorno 11 dicembre 2014 le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti di cui all'art. 10, comma 1, lett. c) e d) della l.r. n.20/2002, in seno al Consiglio di amministrazione dell'ERSU di Catania;
- visto, in particolare, il 2° comma dell'art.10 della su richiamata l.r. n.20/2002, che così recita: "I rappresentanti di cui alle lettere c), d), e) ed f) sono eletti dalle rispettive categorie dell'Università di riferimento. Le votazioni si effettuano, con voto limitato a uno ...";
- tutto ciò premesso;

DECRETA

ART. 1

Sono indette, per il giorno 11 dicembre 2014, le elezioni per la designazione delle seguenti rappresentanze in seno al Consiglio di amministrazione dell'E.R.S.U. di Catania, per il triennio 2014/2017:

- a) un rappresentante dei Professori universitari di prima fascia;
- b) un rappresentante dei professori universitari di seconda fascia;
- c) un rappresentante dei Ricercatori universitari.

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 9 alle ore 19.

ART. 2

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo:

- a) **per l'elezione del rappresentante dei Professori universitari di prima fascia**
i professori ordinari e straordinari.
- b) **per l'elezione del rappresentante dei Professori universitari di seconda fascia**
i professori associati.

- c) **per il rappresentante dei Ricercatori universitari:**
i ricercatori a tempo indeterminato.

Hanno diritto al solo elettorato attivo i ricercatori universitari a tempo determinato.

Hanno diritto, altresì, al solo elettorato attivo coloro che non prestano servizio perché ai sensi di disposizioni di legge, esonerati dagli obblighi di ufficio, comandati, distaccati, collocati fuori ruolo, in aspettativa obbligatoria per seguire il coniuge all'estero o in aspettativa per mandati elettivi.

E' escluso dall'elettorato sia attivo che passivo colui che si trovi sospeso a seguito di procedimento disciplinare o che si trovi sospeso cautelativamente in pendenza di procedimento penale.

ART. 3

Con successivo provvedimento saranno costituiti i seggi elettorali, nella composizione stabilita dall'art.20 del Regolamento elettorale dell'Ateneo.

ART. 4

Gli elenchi nominativi degli elettori, distinti per collegio di appartenenza, vengono pubblicati almeno 15 giorni prima della data delle elezioni all'albo telematico dell'Ateneo.

Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dai suddetti elenchi possono fare opposizione entro il 6° giorno precedente le elezioni, alla Commissione elettorale, la quale decide definitivamente in merito almeno due giorni prima della data fissata per le elezioni.

ART. 5

Per ciascun collegio di appartenenza, sulla base dei voti espressi, sarà formata una graduatoria finale. Risulterà eletto colui che si sarà collocato al primo posto della predetta graduatoria.

A parità di voti risulterà eletto il più anziano nel ruolo; in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

ART. 6

L'elettore deve presentarsi al seggio munito di un valido documento di riconoscimento e lo consegna al presidente o ad uno dei componenti del seggio, ai fini dell'accertamento della sua identità.

Il Presidente o un componente del seggio consegna a ciascun votante la scheda elettorale.

Effettuata la votazione, la scheda deve essere ripiegata accuratamente e restituita al presidente o ad uno dei componenti del seggio che la inserisce nell'urna sigillata in presenza dell'elettore, il quale appone la firma sull'apposita colonna dell'elenco dei votanti.

Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un altro elettore del medesimo seggio liberamente scelto; quando l'impedimento non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico; nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un altro elettore. Il presidente del seggio ne prende nota nel verbale.

Il voto è personale, libero e segreto.

E' possibile esprimere una sola preferenza.

Alla scadenza dell'orario stabilito per le votazioni, gli elettori che si trovino nei locali del seggio, ma che non abbiano ancora votato, sono egualmente ammessi al voto.

La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.

ART. 7

Terminate le operazioni di voto avranno inizio quelle di scrutinio in seduta pubblica e proseguiranno sino alla loro conclusione.

Delle operazioni elettorali, i componenti del seggio redigono e sottoscrivono apposito processo verbale, dal quale deve, tra l'altro, risultare:

- il numero delle schede pervenute al seggio elettorale;
- il numero delle schede votate;
- il numero delle schede annullate (durante la votazione);
- il numero delle schede non utilizzate;
- i voti riportati da ciascun candidato.

Allegano al verbale, di cui fa parte integrante, l'elenco dei votanti su cui sono state apposte le relative firme di avvenuta votazione.

Raccolgono, in distinti plichi, le schede votate, le schede non utilizzate e le schede per qualsiasi motivo annullate nel corso della votazione.

I plichi, sigillati e firmati esternamente dai componenti del seggio, saranno immediatamente recapitati all'Ufficio elettorale per l'inoltro alla commissione elettorale di cui al successivo art.8, la quale collazionerà i risultati pervenuti dai vari seggi elettorali e procederà alla proclamazione dell'eletto.

Avverso i risultati si potrà far ricorso alla commissione elettorale di cui al successivo art. 8.

ART. 8

Con successivo provvedimento rettorale sarà costituita la Commissione elettorale composta da:

- un professore ordinario;
- un professore associato;
- un ricercatore, anche a tempo determinato;
- un'unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, che assume anche funzioni di segretario.

Il Rettore indica anche il presidente, che sarà affiancato da un vicepresidente eletto dalla Commissione nel suo seno.

E' compito della Commissione elettorale, con il supporto dell'Ufficio elettorale, organizzare i seggi e sovrintendere alle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione degli eletti, assumendo ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle stesse. La Commissione ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali

ricorsi vanno presentati entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

ART. 9

Per quanto non espressamente riportato nel presente decreto si rinvia al Regolamento elettorale dell'Ateneo citato nelle premesse.

Catania, 24 NOV. 2014

IL RETTORE

(prof. G. Pignataro)

